

COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGOLAMENTO

1

(Oggetto)

1.1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento della “Commissione Consultiva Provinciale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”(di seguito Commissione), istituita con delibera della Giunta Provinciale n. 693 del 9.12.2004, in attuazione dell’art.20, comma 2 della Legge della Regione Lombardia n. 30 del 24.12.2003.

2

(Competenze della Commissione)

2.1 La Commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento ed, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.R. 30/03, esprime parere obbligatorio in merito:

- alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;
- alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- alla determinazione degli orari di esercizio dell’attività;
- ai programmi di apertura di cui all’art.18, comma 2 della L.R. 30/03.
- all’ordinanza sindacale di cui all’art.10, comma 2 della L.R. 30/03.

2.2 I pareri sono espressi e comunicati entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

3

(Composizione)

3.1 La Commissione è composta da:

- Presidente della Provincia di Bergamo o suo delegato, che la presiede;
- due rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi Ascom e Confesercenti + due supplenti;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Cgil, Cisl e Uil. + un supplente;
- due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (Federconsumatori, Adoc, Adiconsum, Unione Bergamasca Consumatori) + due supplenti;
- un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo + un supplente; con funzioni di vicepresidente;
- dal Sindaco del Comune di volta in volta interessato o da un suo delegato.

3.2 I componenti, titolari e supplenti, sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia.

3.3 In caso di assenza del Presidente, le funzioni di presidente sono assunte dal Vicepresidente.

(Durata)

4.1 I componenti della Commissione durano in carica quattro anni dalla data di nomina e comunque sino alla nomina del successore, fatta salva la decadenza di cui al successivo punto 8.1.

4.2 Ciascun componente può essere rinominato anche più volte.

5 ***(Regolamento)***

5.1 La Commissione adotta a maggioranza dei componenti permanenti il Regolamento per il proprio funzionamento.

5.2 Le eventuali controversie sull'interpretazione delle norme del Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti permanenti presenti.

6 ***(Sede delle adunanze)***

6.1 Le riunioni della Commissione si tengono, di regola, presso la sede della Provincia di Bergamo

6.2 Il Presidente può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso per motivate particolari esigenze

6.3 La sede ove si tiene l'adunanza deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

7 ***(Compiti e poteri del Presidente della Commissione)***

7.1 Il Presidente rappresenta l'intera Commissione ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite.

7.2 Il Presidente provvede al proficuo funzionamento della Commissione, stabilisce l'ordine del giorno, modera la discussione degli argomenti, regola l'ordine degli interventi dei singoli componenti. Al termine della discussione il Presidente pone e precisa i termini della proposta per la quale si discute e si vota, controlla e proclama il risultato.

7.3 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

8 ***(Partecipazione alle sedute dei componenti)***

8.1 I componenti della Commissione hanno il diritto dovere di partecipare a tutte le adunanze. Le eventuali assenze vanno comunicate al Presidente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adunanza, per scritto trasmesso anche in via telematica. Nello stesso termine e modo il componente titolare assente comunica l'assenza al proprio supplente, che è tenuto a confermare o meno, anche in via telematica, la propria presenza.

8.2 In caso di assenza ingiustificata per due volte consecutive il Presidente dichiara decaduta la nomina a componente della Commissione.

8.3 Ai componenti titolari o supplenti, designati dalle associazioni di cui al punto 3 e dalla Camera di Commercio spetta un “gettone di presenza” di €.60,00 (sessanta,00) per la partecipazione ad ogni adunanza.

9

(Convocazione)

9.1 La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, o, in caso di assenza o suo impedimento, dal Vicepresidente, in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento nel quale debbano intervenire atti della Commissione.

9.2 La convocazione della Commissione è disposta a mezzo di avviso scritto trasmesso per via telematica all' indirizzo di posta elettronica o al numero di FAX che ciascun componente è tenuto a comunicare al Presidente. Sino a detta comunicazione il componente si ritiene domiciliato presso la sede della Provincia, Servizio Interventi per l' Industria, il Commercio l'Artigianato ed altre Attività Economiche, dove l' avviso viene depositato. Per la convocazione dei Sindaci l' avviso è trasmesso per via telematica all' indirizzo di posta elettronica o al numero di fax della rispettiva sede municipale.

9.3 L' avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno 15 giorni prima dell' adunanza.

9.4 L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze deve essere contenuto nell' avviso di convocazione.

9.5 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all' ordine del giorno sono depositati presso la sede del Servizio Interventi per l' Industria Commercio e Artigianato e presso la sala delle adunanze, all' inizio delle stesse. Ciascun componente della Commissione può prenderne visione senza particolari formalità durante l' orario d' ufficio e chiederne, per scritto, copia, senza oneri .

10

(Quorum strutturale, quorum funzionale, votazione)

10.1 La seduta è validamente costituita se vi partecipano almeno 5 componenti.

10.2 Le decisioni della Commissione sono validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei voti espressi.

I componenti della commissione che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza, ma non nel numero dei votanti.

10.3 Il voto è espresso in modo palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

(Ordinamento delle adunanze)

11.1 Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico. Il Presidente, può ammettere alla seduta, anche su richiesta dei componenti la Commissione, consulenti, pubblici funzionari o rappresentanti istituzionali, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

11.2 I componenti della Commissione hanno il più ampio diritto di parola, purchè attinente agli argomenti in discussione e secondo l'ordine stabilito dal Presidente. Se un componente della Commissione turba l'ordine della seduta, il Presidente, previa motivata ammonizione, può togliergli la parola. Laddove il componente della Commissione insiste nel suo atteggiamento, il Presidente può farlo allontanare dall'aula sino alla conclusione dell'argomento in discussione.

11.3 All'inizio della seduta il Presidente determina l'orario di chiusura dei lavori. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara comunque chiusa la seduta. Laddove allo scadere del termine di chiusura dei lavori rimangono argomenti da trattare il Presidente può disporre di procedere oltre il termine salvo diniego da parte della maggioranza dei presenti.

11.4 Il servizio Interventi per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato ed altre Attività Economiche provvede all'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno ed alla predisposizione della proposte da sottoporre all'esame della Commissione.

12

(Verbale delle adunanze)

12.1 Per ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale che riporta i motivi principali della discussione, il testo delle proposte approvate, il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari con, se richiesto, le ragioni esposte del dissenso, e quelli astenuti.

12.2 Alla redazione del verbale provvede un funzionario del servizio Interventi per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato ed altre Attività Economiche, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

12.3 Il verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione nella prima seduta successiva. I componenti della Commissione possono proporre, verbalmente o per scritto, rettifiche od integrazioni in merito alle proprie dichiarazioni. Delle proposte di rettifica e della loro approvazione si prende atto nel verbale della seduta nella quale sono state trattate, e richiamate, mediante annotazione, in calce o a margine, al verbale della seduta a cui si riferisce la rettifica.

12.4 Il verbale delle adunanze è conservato agli atti della Provincia di Bergamo.

13

(Entrata in vigore)

13.1 Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione. Copia è inviata agli enti designatari dei componenti della Commissione ed ai Comuni del territorio della provincia di Bergamo non ricompresi nel territorio delle Comunità Montane, che non abbiano provveduto alla costituzione della propria Commissione di cui alla L.R. n. 30/2003.